

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 luglio 1971, n. 680.

L'azione popolare non è esperibile contro il decreto che fissa la data delle elezioni.

Omissis. Ora, sia che si ritenga che la Corte costituzionale nella sentenza 27 maggio 1968 n. 49 non abbia ricompreso nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1966 n. 1147 anche la disposizione sull'azione popolare, sia che si ritenga, sulla base dell'interpretazione analogica della normativa vigente, che sia tuttora operante il ricorso popolare nella soggetta materia (cfr. C.S.I. 12 dicembre 1970 n. 557), è certo, non solo per la genesi storica dell'istituto, che l'azione popolare è sperimentabile soltanto avverso le operazioni che concretano la manifestazione di volontà del corpo elettorale, alle quali rimane chiaramente estraneo l'antecedente costituito dal decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni, atto questo emanato da un'autorità governativa (di intesa con un'altra) nell'esercizio di un potere discrezionale improntato a delicate considerazioni.

Conforta in tale convincimento lo stesso ambito di sperimentabilità dell'azione popolare – quale risulta, con identica previsione, e nell'art. 2 (art. 83/II più volte ricordato dalla Legge n. 1147 del 1966 e nell'art. 83 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570) ammessa soltanto "contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi", il che conferma come l'azione popolare sorga in un momento successivo al provvedimento prefettizio anzidetto.

Né a salvare il ricorso in esame dall'inammissibilità, scaturente dalle suesposte considerazioni, può valere il rilievo formulato nell'udienza di discussione da parte della difesa dei ricorrenti, che ha sottolineato come siano stati fatti oggetto di impugnativa anche gli atti successivi, e segnatamente le operazioni elettorali, in quanto avverso tali atti è stata progettata semplicemente una vera illegittimità derivata.

Invero, è impossibile affermare un'espressione, o quanto meno, una dilatazione della illegittimità in rapporto all'asserita propagazione di un vizio che non può essere esaminato dal Giudice amministrativo stante l'inoppugnabilità del provvedimento presupposto, derivante dall'inammissibilità del ricorso avverso lo stesso proposto, rispetto al quale i ricorrenti hanno affermato l'invalidità derivata dagli atti successivi.

Deve, poi, escludersi l'inammissibilità di un annullamento consequenziale operato senza la pregressa o contestuale invalidazione dell'atto del quale i ricorrenti desumono, in via di estensione o di riflessione, la derivazione del vizio invalidante.

Non è, infatti, consentito disporre un annullamento consequenziale quando sia preclusa l'eliminazione dell'atto la cui illegittimità dovrebbe giustificare l'annullamento stesso (cfr. V Sez. 15 dicembre 1970 n. 1123)

Ne consegue che l'inoppugnabilità del decreto prefettizio col quale veniva fissata la data per l'elezione dei consiglieri comunali di ... non permette di annullare in via derivata gli atti successivi, e segnatamente le operazioni elettorali, che, peraltro, ben potevano essere fatte autonomamente oggetto di ricorso popolare.

Omissis.